

Sentenza: 5 maggio 2014, n. 119

Materia: Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia

Parametri invocati: Violazione dell'articolo 117, terzo comma, lettere *h*) ed *m*), ed articolo 118 della Costituzione.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Articolo 2 della legge Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera *c*, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 "Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina" e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale" e alla legge regionale n. 41/2011 "Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere").

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14.

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 in quanto la disposizione impugnata, consentendo la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale, violerebbe anzitutto gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali nella materia di potestà concorrente "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*" posti dall'art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e con gli artt. 29, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 52-*quinquies* del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), i quali riservano allo Stato poteri autorizzatori e competenze amministrative generali in materia. La disposizione censurata violerebbe altresì l'art. 117, secondo comma, lettere *h*) ed *m*), Cost., invadendo gli ambiti materiali dell'"ordine pubblico" e della "sicurezza", nonché della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", che detti parametri costituzionali riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La Corte ricorda di aver costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali, analoghe a quella censurata, che intervenivano in materia di localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, ancorché collocate in zone sismiche, alla competenza legislativa concorrente della "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*" e nell'ambito materiale relativo al "governo del territorio", ascrivibile alle competenze dell'art. 117, terzo comma, Costituzione. Secondo la Corte, anche

l'impugnato art. 2 della legge regione Abruzzo n. 14 del 2013 risulta ascrivibile ad entrambe le summenzionate materie di potestà legislativa concorrente, giusto il disposto dell'art. 117, terzo comma, Cost., in cui spetta comunque al legislatore statale dettare i principi fondamentali. In relazione all'asserita lesione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione, il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri censura il contrasto della disposizione di legge regionale impugnata con gli artt. 1, comma 7, lettera g) e comma 8, lettera b), numero 2), della legge n. 239 del 2004 e 52-*quinquies* del d.P.R. n. 327 del 2001. Dette norme evocate a parametro interposto attribuiscono allo Stato rispettivamente "*l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti*" e "*l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti*", disciplinando, nel contempo, il procedimento di localizzazione e realizzazione dei gasdotti e degli impianti di compressione a gas. Per la Corte, la questione è fondata e le norme richiamate, evocate a parametro interposto nel presente giudizio, hanno ridefinito in modo unitario e a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, nonché dei connessi impianti di compressione a gas, in base alla necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più vevoli di fronte al rischio sismico. Conseguentemente, per giudicare della legittimità costituzionale della normativa impugnata, è necessario non già considerarne la conformità soltanto rispetto all'art. 117 Costituzione, bensì valutarne la rispondenza, da un lato, ai criteri indicati dall'art. 118 Costituzione per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative (parametro, quest'ultimo, del resto espressamente evocato dal ricorrente), dall'altro, al principio di leale collaborazione. Anche nel caso in esame, quindi, le summenzionate norme interposte si atteggiano a principi fondamentali nella parte in cui dettano le condizioni e i requisiti necessari allo scopo di non ostacolare la localizzazione e realizzazione di impianti di interesse nazionale relativi alla rete degli oleodotti e dei gasdotti. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, si afferma il principio per il quale, in linea generale, è precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi individuati dal legislatore statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale, che può essere negato soltanto nel caso in cui esse generino l'impossibilità, o comunque l'estrema ed oggettiva difficoltà, a conseguire i predetti obiettivi. Nel caso in esame, la disposizione censurata, consentendo la localizzazione delle centrali di compressione a gas soltanto al di fuori delle zone sismiche classificate di prima categoria, produce l'effetto di limitare la realizzazione di impianti di interesse nazionale in determinate aree del territorio regionale. La Corte ricorda di essersi già pronunciata sulla legittimità costituzionale di analoghe disposizioni di legge regionale, in riferimento agli stessi parametri evocati nel presente giudizio. Con la sentenza 182/2013, è stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 che, tra l'altro, introduceva l'incompatibilità tra la localizzazione degli impianti di compressione a gas connessi alla realizzazione dei gasdotti e le aree sismiche classificate di prima categoria. Anche la norma impugnata, recante integrazioni apportate alla medesima legge reg. Abruzzo n. 2 del 2008, stabilisce un'incompatibilità *a priori* tra le zone sismiche di prima categoria e la localizzazione delle centrali di compressione a gas, ponendosi conseguentemente in contrasto con gli evocati artt. 1, commi 7, lettera g), e 8, lettera b), numero 2), della legge n. 239 del 2004, e 52-*quinquies* del d.P.R. n. 327 del 2001. Parimenti lesiva dei citati parametri interposti evocati dal ricorrente nel presente giudizio risulta l'ulteriore previsione della disposizione impugnata che subordina la localizzazione delle centrali di compressione a gas alla realizzazione del "previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio". Infatti, la norma impugnata, nella parte in cui prevede lo svolgimento del

ricordato studio, interferisce illegittimamente con il procedimento di localizzazione e realizzazione degli impianti di interesse nazionale, ponendo un ulteriore aggravamento procedurale ai fini della localizzazione e realizzazione degli impianti di trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Da ciò segue il contrasto con gli evocati parametri interposti, i quali, in virtù delle richiamate esigenze unitarie, tanto più vevoli di fronte al rischio sismico, riservano al legislatore statale la disciplina dei relativi procedimenti. Occorre ricordare che, avendo riguardo alla competenza concorrente, anche in specifico riferimento alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", la Corte ha costantemente qualificato come principi fondamentali della materia le norme statali ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volte a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento autorizzativo. Spetta pertanto soltanto al legislatore statale dettare norme di principio volte a contemperare l'indispensabile coinvolgimento dei diversi livelli territoriali di governo con le ragionevoli esigenze di semplificazione amministrativa e di certezza circa la conclusione dei procedimenti che, rispondendo ad esigenze unitarie al fine della localizzazione degli impianti di interesse nazionale, devono essere garantite in modo uniforme sull'intero territorio dello Stato. La Corte, alla luce della ricostruzione sopra riportata, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14.